Roma, 16 ottobre 2026

Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica
On. Sergio Mattarella
(protocollo.centrale@pec.quirinale.it)

Alla cortese attenzione della Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni
(presidente@pec.governo.it)

Alla cortese attenzione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
On. Antonio Tajani
(vicepresidentetajani@pec.governo.it)

Alla cortese attenzione del Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(cerimoniale.segreteria@cert.esteri.it)

Oggetto: Grave lesione dei diritti di un lavoratore italiano da parte dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America – Mancato pagamento del risarcimento del danno accertato e riconosciuto dal Tribunale di Roma per licenziamento illegittimo al sig. Mario Sanetti nonostante l'esito favorevole dell'azione giudiziaria – Richiesta urgente di intervento istituzionale e di tutela dell'effettività del diritto italiano

Egregio Presidente della Repubblica,
Gentile Presidente del Consiglio,
Egregio Ministro,
Egregio Capo del Cerimoniale Diplomatico,

il sindacato CEUQ, da anni impegnato nella tutela dei lavoratori impiegati presso le rappresentanze diplomatiche straniere operanti sul territorio italiano, ritiene doveroso sottoporre alla Vostra attenzione una vicenda di particolare gravità, che non può essere liquidata come una semplice controversia individuale di lavoro, poiché investe questioni essenziali concernenti la protezione dei diritti dei cittadini italiani, il rispetto delle norme dell'ordinamento nazionale da parte dei datori di lavoro stranieri e, soprattutto, la concreta capacità delle istituzioni della Repubblica di garantire che le tutele riconosciute dalla legge e accertate nelle sedi competenti non rimangano prive di effettività quando la controparte è una rappresentanza diplomatica.

Il caso riguarda il lavoratore Mario Sanetti, licenziato illegalmente dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in circostanze che il nostro sindacato ritiene prive di una legittima giustificazione, al quale, non sono state corrisposte le somme dovute per il risarcimento del danno subito, nonostante

il nostro ufficio legale abbia intrapreso con successo l'azione giudiziaria (si allega la relativa documentazione) ,finalizzata a ottenere il riconoscimento e il pagamento di quanto dovuto; ci troviamo, pertanto, di fronte a una situazione nella quale il lavoratore, dopo aver subito la cessazione illegale del rapporto di lavoro e aver dovuto ricorrere alla tutela giudiziaria per vedere riconosciute le proprie ragioni, si trova ancora a dover affrontare il rifiuto dell'Amministrazione datrice di lavoro di dare concreta esecuzione agli obblighi economici accertati, con conseguenze che ricadono direttamente sulla sua dignità, sulla sua sicurezza economica e sulla fiducia che ogni cittadino deve poter riporre nell'effettività della giustizia.

La posizione del CEUQ è netta: nessuna prerogativa diplomatica può essere interpretata come una licenza di sottrarsi indiscriminatamente agli obblighi derivanti dalla sentenza di un tribunale italiano (Roma) né può trasformarsi in uno strumento attraverso il quale un lavoratore italiano venga privato, nella sostanza, delle tutele che l'ordinamento gli riconosce; il rispetto delle immunità diplomatiche, disciplinato dal diritto internazionale e, in particolare, dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, deve essere rigorosamente distinto dalla pretesa, giuridicamente inammissibile, che la qualità diplomatica del datore di lavoro possa determinare una zona franca nella quale i diritti dei dipendenti perdano ogni concreta consistenza.

La Convenzione di Vienna, che costituisce uno dei pilastri delle relazioni diplomatiche tra Stati, tutela l'esercizio delle funzioni della missione e disciplina le immunità e le inviolabilità riconosciute agli agenti diplomatici e alle sedi diplomatiche, ma non può essere invocata in modo generico e indiscriminato per giustificare qualsiasi condotta del datore di lavoro o per cancellare automaticamente i diritti ed il risarcimento accertato da un tribunale; la questione deve essere affrontata alla luce delle disposizioni applicabili della normativa italiana in materia di lavoro, dei limiti delle immunità giurisdizionali e delle eventuali misure di esecuzione consentite dall'ordinamento, senza confondere l'esistenza di prerogative diplomatiche con un'esenzione generale dal rispetto degli obblighi giuridici.

Proprio per questo, la vicenda del sig. Sanetti assume un significato che supera la dimensione del singolo rapporto di lavoro, perché pone un interrogativo istituzionale preciso: quale tutela effettiva può ricevere un lavoratore italiano quando il proprio datore di lavoro è una rappresentanza diplomatica straniera, quando il contenzioso viene affrontato nelle sedi competenti e quando, nonostante l'esito favorevole dell'azione promossa per ottenere il pagamento delle somme dovute, il lavoratore continua a non ricevere quanto gli spetta? Se l'accertamento giudiziario di un diritto non è seguito da un percorso concreto e trasparente volto a ottenerne l'adempimento, il rischio è che la tutela riconosciuta sul piano giuridico rimanga soltanto formale e che il cittadino si trovi, di fatto, in una condizione di sostanziale impotenza nei confronti di un datore di lavoro dotato di una posizione istituzionale particolarmente delicata.

Ancora più grave appare, sotto il profilo della responsabilità istituzionale e della credibilità dell'azione amministrativa, il fatto che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pur essendo stato informato della situazione, non abbia adottato iniziative idonee a favorire una soluzione della controversia o a promuovere una verifica istituzionale della persistente mancata corresponsione delle somme rivendicate dal lavoratore; siamo consapevoli che il Ministero

non possa sostituirsi agli organi giudiziari, né disporre unilateralmente di prerogative riconosciute dal diritto internazionale, ma proprio la delicatezza dei rapporti con le rappresentanze diplomatiche straniere rende necessario che l'Amministrazione competente valuti con serietà ogni strumento legittimo a propria disposizione, affinché la tutela dei lavoratori italiani non venga abbandonata a un confronto individuale che, in presenza di una missione diplomatica, può risultare particolarmente complesso.

Il CEUQ non intende chiedere deroghe al diritto internazionale, né sollecitare interventi incompatibili con le competenze degli organi dello Stato; chiede, al contrario, che le norme siano applicate con rigore, che le immunità siano valutate nei loro limiti effettivi e che le istituzioni italiane esercitino pienamente le proprie competenze diplomatiche e amministrative per favorire il rispetto degli obblighi accertati, verificando altresì quali iniziative siano concretamente praticabili nel caso specifico e quali strumenti possano essere attivati per evitare che il lavoratore resti privo di una tutela sostanziale.

La questione è tanto più preoccupante perché il nostro sindacato registra da anni, nell'ambito della propria attività di rappresentanza e assistenza, situazioni nelle quali dipendenti di ambasciate e rappresentanze straniere lamentano anche il mancato pagamento del TFR o di altre competenze di fine rapporto, con la conseguenza che lavoratori che hanno prestato la propria attività alle dipendenze di istituzioni operanti in Italia si trovano costretti a intraprendere percorsi giudiziari onerosi e complessi per ottenere somme connesse a diritti fondamentali del rapporto di lavoro; qualora tali situazioni dovessero consolidarsi in una prassi di fatto, sarebbe necessario un approfondimento istituzionale volto a individuare le criticità normative, procedurali e diplomatiche che ostacolano l'effettiva tutela dei dipendenti, senza generalizzazioni nei confronti delle rappresentanze straniere, ma con la fermezza richiesta dalla gravità dei fatti segnalati.

Non è accettabile che la complessità delle relazioni internazionali si traduca, per il singolo lavoratore, nell'impossibilità pratica di ottenere il pagamento di crediti di lavoro riconosciuti nelle sedi competenti; non è accettabile che il peso della controversia ricada interamente sul dipendente, mentre le istituzioni chiamate a garantire il corretto funzionamento dei rapporti diplomatici non offrano risposte adeguate alle segnalazioni ricevute; e non è accettabile che il rispetto delle prerogative diplomatiche venga percepito dai lavoratori come un ostacolo insuperabile alla tutela dei propri diritti, anziché come un istituto da applicare secondo le regole e i limiti stabiliti dal diritto italiano e internazionale.

Alla luce di quanto esposto, il sindacato CEUQ chiede formalmente che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale proceda a una tempestiva verifica della vicenda relativa al sig. Mario Sanetti, esaminando la documentazione giudiziaria e le comunicazioni già trasmesse, accertando lo stato degli obblighi di pagamento e valutando, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa diplomatica e istituzionale legittimamente esperibile nei confronti dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America, anche al fine di sollecitare una soluzione conforme agli obblighi accertati e di chiarire le ragioni per le quali il pagamento non risulta ancora effettuato.

Chiediamo, altresì, che venga fornito un riscontro scritto (art. 1 comma 2 bis della legge 241 del 7 agosto 1990) sulle iniziative intraprese e sulle ragioni di eventuali impedimenti, affinché il

lavoratore e la sua organizzazione sindacale possano conoscere le determinazioni assunte dall'Amministrazione e valutare, con piena consapevolezza, le ulteriori iniziative consentite dalla legge; chiediamo inoltre che la vicenda venga considerata anche nella sua possibile dimensione generale, promuovendo, ove ne ricorrano i presupposti, un confronto istituzionale sulle modalità con cui assicurare ai dipendenti delle rappresentanze diplomatiche straniere una tutela effettiva dei crediti di lavoro e delle competenze di fine rapporto, nel rispetto delle immunità legittimamente riconosciute e senza tollerare che queste siano invocate oltre i limiti previsti dall'ordinamento.

Al Presidente della Repubblica rivolgiamo questo appello nella consapevolezza del ruolo di garanzia costituzionale che Ella esercita e dell'importanza che assume, per la tenuta delle istituzioni democratiche, la fiducia dei cittadini nell'uguaglianza davanti alla legge e nell'effettività delle tutele giuridiche; alla Presidente del Consiglio chiediamo di voler assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, la dovuta attenzione istituzionale a una vicenda che coinvolge la protezione di un lavoratore italiano nei rapporti con una rappresentanza di uno Stato estero; al Ministro degli Affari Esteri e al Capo del Cerimoniale Diplomatico chiediamo un intervento concreto, documentato e tempestivo, affinché la controversia non venga lasciata in una condizione di stallo e siano chiarite le iniziative che l'Amministrazione ritiene di poter intraprendere.

Il CEUQ continuerà a sostenere il sig. Mario Sanetti in tutte le sedi consentite dalla legge e a tutelare i lavoratori che si rivolgono alla nostra organizzazione per ottenere il rispetto dei propri diritti, ritenendo che il prestigio delle istituzioni diplomatiche, italiane e straniere, non possa essere preservato attraverso il silenzio sulle controversie di lavoro, ma debba fondarsi anche sulla capacità di affrontarle nel rispetto delle regole, della dignità delle persone e degli obblighi giuridici applicabili.

In assenza di un riscontro concreto e di iniziative idonee a chiarire e affrontare la situazione, il nostro sindacato si riserva di promuovere ogni ulteriore azione sindacale, giudiziaria e istituzionale consentita dall'ordinamento, rendendo pubblica, nei limiti della legge e nel rispetto della documentazione disponibile, la vicenda e le questioni di interesse generale che essa solleva, affinché venga assicurata la massima trasparenza sull'effettività della tutela dei lavoratori impiegati presso le rappresentanze diplomatiche straniere in Italia.

La presente comunicazione vuole essere un richiamo fermo alle responsabilità di ciascuna istituzione nell'ambito delle rispettive competenze, ma anche un'occasione per riaffermare un principio che non dovrebbe mai essere messo in discussione: la tutela dei diritti del lavoratore non può arrestarsi davanti alla rilevanza internazionale del datore di lavoro, e il rispetto delle immunità diplomatiche non può essere confuso con l'indifferenza verso l'eventuale mancato adempimento di obblighi giuridici.

Confidando in un tempestivo riscontro scritto e in una valutazione istituzionale proporzionata alla gravità della vicenda, porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sergio Giangregorio

Palazzo Valadier - Piazza del Popolo, 18 – 00187 Roma - tel. 06.36712844 - +39 3519190505
www.ceuq.eu - info@ceuq.eu - infoceuq@pec.it